



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante *“Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante *“Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate”* e, in particolare, l'articolo 8, concernente il riassetto organizzativo del Comitato olimpico nazionale italiano, il quale, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della società CONI Servizi s.p.a.;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 629, con il quale viene stabilito che *“la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di “Sport e salute s.p.a.”; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi s.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute s.p.a.”*;

VISTO il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 recante *“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”*, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 5 del 2021 che, ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, dispone che allo stesso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A al medesimo decreto;

VISTI i beni immobili destinati al CONI, come individuati dall'Allegato A al decreto-legge n. 5 del 2021;

CONSIDERATO, altresì, che in base al citato comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2021 *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del trasferimento”*;

VISTO, inoltre, il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2021 in base al quale: *“Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 5 del 2021, è determinato il valore netto contabile al 31 dicembre 2019;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il valore netto contabile dei medesimi beni, aggiornato al 31 dicembre 2020, è pari a 39.450.326, 98 euro;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante " *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e, in particolare, l'articolo 10, relativo alla nomina e alle funzioni dei Sottosegretari di Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021, con cui la Sig.ra Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, con il quale è stata attribuita alla Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali la delega di funzioni in materia di sport;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1 **(Oggetto)**

1. Il presente decreto determina le modalità di attuazione del trasferimento dei beni immobili destinati al Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, già disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43.

Art. 2 **(Modalità di trasferimento dei beni immobili)**

1. Del trasferimento dei beni di cui all'articolo 1 è dato atto, nei trenta giorni dalla pubblicazione di questo decreto, con atto pubblico ricognitivo rogato da notaio e trascritto nei pubblici registri immobiliari. Nei successivi quindici giorni, con verbale redatto da pubblico ufficiale, si procede alla ricognizione dei beni immobili e alla contestuale immissione in possesso a favore del CONI.

2. Per effetto e dalla data del trasferimento, il CONI subentra in tutti i rapporti ed i contratti attivi e passivi in essere, facenti capo alla società Sport e salute s.p.a. inerenti agli immobili di cui all'articolo 1. A tal fine, Sport e salute s.p.a., entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al CONI l'elenco dei rapporti indicati al presente comma, trasferendo la documentazione ad essi relativa.

3. Resta ferma, con riferimento all'Impianto Giulio Onesti – Impianti sportivi, la disponibilità a titolo gratuito in capo alla società Sport e salute s.p.a., relativa alle sole unità immobiliari destinate alle attività della Scuola dello Sport, della Biblioteca dello Sport, nonché alle ulteriori aree





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2021, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43.

4. Gli oneri relativi agli atti connessi all'attuazione del presente decreto sono a carico del CONI, con esclusione delle spese di produzione della documentazione di cui al comma 2, che gravano in capo a Sport e salute s.p.a.

5. Sono fatti salvi gli atti e i pagamenti di ordinaria amministrazione e quelli non differibili disposti da Sport e salute s.p.a. a qualunque titolo, fino all'avvenuta immissione in possesso da parte del CONI dei beni oggetto del trasferimento.

Art. 3

(Valore contabile)

1. Il valore degli immobili di cui al presente decreto è pari al valore netto contabile al 31 dicembre 2020 di 39.450.326,98 euro.

Art. 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **17 GIU. 2021**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNUNCIATO AL N. 2663/2021
28/6/2021



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

23 LUG. 2021

Reg. n. - Succ. n.

1979

Il. V. 